

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di tecnico di diagnostica di macchine edili / tecnica di diagnostica di macchine edili

Modifica del 17 agosto 2021

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 1° maggio 2018 concernente l'esame di professione di tecnico di diagnostica di macchine edili / tecnica di diagnostica di macchine edili è modificato come segue:

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

	Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1	Riconfigurare e adattare componenti	scritto pratico	100 min ca. 430 min	semplice
2	Eseguire lavori professionali specifici	pratico	ca. 500 min	doppia

¹ RS 412.10

3	Commentare le conoscenze specialistiche	scritto orale	270 min ca. 25 min	semplice
4	Elaborare e coordinare incarichi	scritto orale	150 min ca. 25 min	semplice
Totale			ca. 1500 min 25 h	

1 Riconfigurare e adattare componenti

Realizzare disegni di fabbricazione digitali, sviluppare ed eseguire piccole costruzioni, riparare e rinforzare componenti, concepire e montare impianti idraulici su misura per i clienti, concepire e montare impianti elettrici ed elettronici non complessi, programmare comandi elettronici e circuiti di regolazione, documentare i lavori di riconfigurazione eseguiti su richiesta del cliente, eseguire la rimozione dei trucioli e applicare metodi di produzione per addizione.

(...)

2 Eseguire lavori professionali specifici

(...)

Comprende i campi di competenze operative:

- A: Elaborare e coordinare incarichi

(...)

II

Disposizioni transitorie relative alla modifica

Le persone che, in base al regolamento d'esame del 1° maggio 2018, sostengono l'esame in tutto o in parte nell'ambito di una ripetizione o in seguito a un ritiro per motivi validi, saranno esaminate secondo le presenti disposizioni modificate.

III

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Zurigo, il 30 luglio 2021

AM Suisse

sig. Peter Meier
Presidente centrale

sig. Christoph Andenmatten
Direttore

Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili

sig. Ruedi Sandmeier
Presidente comitato esecutivo

sig. Daniel Grossenbacher
Membro del comitato esecutivo

La presente modifica è approvata.

Berna, il 17 agosto 2021

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

sig. Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame

per l'esame di professione di

Tecnico di diagnostica di macchine edili
Tecnica di diagnostica di macchine edili¹
con attestato professionale federale
del 1 maggio 2018

¹In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I tecnici di diagnostica di macchine edili sono specialisti nella diagnosi e nella riparazione dei guasti tecnici alle macchine edili impiegate nel settore delle costruzioni (ad es. costipatori, compressori, gru e apparecchi pneumatici). Oltre ad essere responsabili del settore tecnico, offrono servizi di riparazione e assistenza per macchine, veicoli e apparecchi a motore del settore edile. Queste figure professionali sono esperte di macchine edili, sulle quali eseguono diagnosi e riparazioni. Inoltre, grazie alle loro conoscenze specialistiche, sono in grado di dirigere un'officina di macchine edili a livello tecnico e organizzativo e di formare gli apprendisti.

Ogni giorno lavorano a contatto con clienti, direttori e tecnici di assistenza, sia in officina sia in cantiere. I tecnici di diagnostica di macchine edili collaborano con i maestri meccanici di macchine edili EPS, i meccanici di macchine edili AFC, l'amministrazione dell'officina, il personale ausiliario e la direzione dell'azienda.

1.22 Principali competenze operative professionali

I tecnici di diagnostica di macchine edili

- illustrano e valutano le macchine edili ed eseguono lavori complessi sulle stesse;
- analizzano i sistemi delle macchine e li sviluppano ulteriormente;
- eseguono lavori complessi sui componenti dei propulsori e dei telai;
- elaborano e riparano i sistemi idraulici e di comfort;
- eseguono lavori complessi sui motori a combustione interna;
- progettano, montano e riparano gli impianti elettrotecnici;
- riconfigurano parti di macchine;
- forniscono consulenza, sostegno e istruzioni ai clienti in relazione alla messa in servizio, alla riparazione e alla manutenzione di macchine e veicoli;
- offrono servizi di riparazione e assistenza e vendono apparecchi a motore;
- pianificano e calcolano l'impiego di collaboratori e macchine nonché le riparazioni delle stesse;
- gestiscono il magazzino e acquistano i ricambi a condizioni di mercato;
- garantiscono la preparazione e l'esecuzione ottimale degli incarichi di lavoro nonché il loro controllo;
- spiegano le attività ai collaboratori e li supportano;
- formano gli apprendisti;
- garantiscono il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e della salute.

1.23 Esercizio della professione

I tecnici di diagnostica di macchine edili eseguono lavori impegnativi di diagnosi e riparazione nonché semplici modifiche di macchine edili. Analizzano problemi complessi in modo sistematico e completo per sviluppare e attuare soluzioni su misura conformi alle esigenze dei clienti. In tutte queste attività tengono conto delle interdipendenze tra sistemi idraulici, elettronici, elettrici, informatici, propulsioni, telai e motori a combustione interna, garantendo la compatibilità tra le nuove funzioni e quelle modificate con il sistema nel suo complesso.

I tecnici di diagnostica di macchine edili adattano componenti, sistemi e comandi delle macchine alle esigenze dei clienti, che possono essere piccole aziende locali o grandi imprese.

Tali lavori richiedono un approccio interdisciplinare orientato alla risoluzione dei problemi, autonomia ed efficienza.

I tecnici di diagnostica di macchine edili garantiscono la rapidità, l'efficienza e la qualità dei lavori di diagnosi e riparazione. Inoltre si occupano personalmente degli incarichi più complessi e dei lavori di riconfigurazione facendo ricorso alle loro conoscenze approfondite in campo meccanico, elettrico, elettronico, idraulico e di tecnica motoristica.

I tecnici di diagnostica di macchine edili impartiscono istruzioni ai meccanici di macchine edili AFC, agli apprendisti e ai clienti per la manutenzione e la messa in servizio di macchine e veicoli. Conoscono le disposizioni legali, in particolare in materia di circolazione stradale, sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente e ne garantiscono il rispetto in officina e in cantiere. Conoscono e applicano le linee guida relative alle macchine nonché le istruzioni di fabbricanti e importatori.

I tecnici di diagnostica di macchine edili forniscono consulenza alla clientela, conducono colloqui di vendita in officina e sono in grado di offrire riparazioni e assistenza. Con le loro proposte di riparazione, inoltre, aiutano i clienti a decidere se riparare le macchine o acquistarne di nuove. I tecnici di diagnostica di macchine edili ricevono gli incarichi e calcolano i costi del lavoro, presentano i nuovi prodotti ai clienti e discutono con loro desideri ed esigenze particolari. Illustrano le proposte di riconfigurazione, riequipaggiamento o adattamento mediante schizzi o disegni tecnici.

I tecnici di diagnostica di macchine edili manipolano sostanze che possono nuocere alla salute delle persone, degli animali e dell'ambiente. In determinati periodi dell'anno sono pronti a gestire grandi carichi di lavoro e a prestare servizio notturno, di picchetto e il fine settimana.

- 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura
- Nel loro ruolo di responsabilità i tecnici di diagnostica di macchine edili garantiscono la sicurezza d'esercizio di tutti i veicoli e le macchine impiegati nel ramo delle costruzioni edili e fanno sì che vengano utilizzati correttamente. Tali interventi vanno a beneficio di grandi e piccoli cantieri, che dipendono proprio dall'affidabilità di questi mezzi ausiliari, indispensabili e costosi.

Con le loro conoscenze di tecnica dei motori, dei veicoli e delle macchine e con la loro dimestichezza nei principali lavori meccanici, i tecnici di diagnostica di macchine edili sono figure professionali versatili che permettono l'esecuzione di servizi creativi e altamente professionali.

I tecnici di diagnostica di macchine edili forniscono consulenza alla clientela in caso di riparazione o acquisto di componenti per apparecchi. Consigliando soluzioni, procedure e prodotti economici ed ecocompatibili, ottimizzano i costi e contribuiscono alla tutela della natura e dell'ambiente. Allo stesso tempo fanno sì che le officine e il settore delle macchine edili progrediscano in termini economici e di sostenibilità.

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

A: AM Suisse, Associazione padronale

B: Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili (VSBM)

- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta di 5 - 7 membri. Il presidente è nominato dall'organo responsabile "A" specificato al punto 1.31. La commissione deve contare almeno un rappresentante dell'organo responsabile "B". I membri sono nominati dall'organo responsabile "A" (presidenza di Agrotec Suisse, associazione professionale di AM Suisse) per un periodo di 3 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di meccanico di macchine edili AFC o di una qualifica equivalente. L'equivalenza è stabilita dalla commissione d'esame;
- b) al momento dell'esame ha svolto la professione di meccanico di macchine edili AFC per almeno 39 mesi dopo il conseguimento dell'attestato federale di capacità. Le disposizioni dettagliate in materia di esperienza lavorativa sono specificate nelle direttive;
- c) è in possesso dell'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti;
- d) è in possesso di un attestato di partecipazione a un corso per formatori attivi in aziende di tirocinio ai sensi dell'articolo 44 OFPr².

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

² Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS **412.101**)

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 6 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni tre anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate per iscritto devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 2 mesi prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Riconfigurare e adattare componenti	scritto pratico	ca. 90 min ca. 450 min	semplice
2 Eseguire lavori professionali specifici	pratico	ca. 630 min	doppia
3 Commentare le conoscenze specialistiche	scritto orale	ca. 270 min ca. 30 min	semplice
4 Elaborare e coordinare incarichi	scritto orale	ca.150 min ca.30 min	semplice
Totale		ca. 1650 min 27.5 h	

1 Riconfigurare e adattare componenti

Elaborare disegni di fabbricazione non complessi, sviluppare ed eseguire piccole costruzioni, riparare e rinforzare componenti, concepire e montare impianti idraulici su misura per i clienti, concepire e montare impianti elettrici ed elettronici non complessi, programmare comandi elettronici e circuiti di regolazione, documentare i lavori di riconfigurazione eseguiti su richiesta del cliente, eseguire la rimozione dei trucioli e applicare metodi di produzione per addizione.

Comprende il campo di competenze operative F: riconfigurare e adattare componenti.

2 Eseguire lavori professionali specifici

Diagnosticare, riparare, illustrare, controllare e regolare componenti di propulsioni e telai, sistemi idraulici e di comfort, motori a combustione interna, impianti elettrotecnici, macchine edili e relativi accessori.

Comprende i campi di competenze operative:

- B: sottoporre a diagnosi e riparare componenti di propulsioni e telai;
- C: sottoporre a diagnosi e riparare sistemi idraulici e di comfort;
- D: sottoporre a diagnosi e riparare motori a combustione interna;
- E: sottoporre a diagnosi e riparare impianti elettrotecnici;
- G: sottoporre a diagnosi e riparare macchine edili.

3 Commentare le conoscenze specialistiche

Leggere e interpretare documenti tecnici, elaborare schizzi e disegni tecnici, designare e illustrare materiali, materiali d'esercizio e sostanze ausiliarie, nonché le relative denominazioni e forme commerciali e le proprietà rilevanti per la lavorazione e l'ambiente, spiegarne le possibilità d'impiego, indicare e motivare le prescrizioni della sicurezza sul lavoro, illustrare e motivare l'assetto, le modalità operative, la funzione e l'impiego di macchine e apparecchi nonché dei relativi componenti e gruppi, spiegare i principi della fisica ed eseguire calcoli pratici, motivare la scelta di metodi e procedure di diagnosi, manutenzione, revisione, riparazione e regolazione tenendo conto delle prescrizioni legali.

Comprende i campi di competenze operative da A (elaborare e coordinare incarichi) fino a G (vedere sopra).

4 Elaborare e coordinare incarichi

Condurre colloqui tecnici di vendita, redigere preventivi, eseguire la pianificazione giornaliera, settimanale e mensile per il reparto tecnico, illustrare a collaboratori e apprendisti incarichi e operazioni di lavoro, monitorare l'esecuzione degli incarichi, guidare e supportare gli apprendisti, acquistare materiali e ricambi per gli incarichi correnti, consegnare le macchine ai clienti.

Comprende il campo di competenze operative A.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media ponderata, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva non è inferiore a 4.0;
- b) la nota della parte d'esame 2 non è inferiore a 4.0;
- c) al massimo una delle altre materie viene valutata con una nota inferiore a 4.0, ma nessuna nota è inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- d) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- e) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali non è stata conseguita una nota almeno pari a 4.8.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Tecnico di diagnostica di macchine edili / Tecnica di diagnostica di macchine edili con attestato professionale federale**
- **Diagnosetechniker Baumaschinen / Diagnosetechnikerin Baumaschinen mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Techno-diagnosticien en machines de chantier / Techno-diagnosticienne en machines de chantier avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Construction machinery diagnostic technician, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** AM Suisse e l'Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili si fanno carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 20 febbraio 1995 concernente l'esame di professione di capofficina di macchine agricole, capofficina di macchine edili e capofficina di apparecchi a motore è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 20 febbraio 1995 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2022.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2019.

10. EMANAZIONE

Zurigo, 25 aprile 2018

AM Suisse

sig. Hans Kunz
Presidente centrale

sig. Christoph Andenmatten
Direttore

Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili

sig. Marcel Hartl
Direttore

sig. Ruedi Sandmeier
Responsabile sezione Formazione

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 1 maggio 2018

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

sig. Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale e continua